REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1023 del 23/06/2025

Seduta Num. 28

Questo lunedì 23 **del mese di** Giugno

dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Fabi Massimo	Assessore
6) Frisoni Roberta	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/1085 del 19/06/2025

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE A AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA, RAPPORTI CON LA UE

Oggetto: ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE. AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI STORNO (STURNUS VULGARIS), COLOMBO DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA) E TORTORA DAL COLLARE (STREPTOPELIA DECAOCTO) PER LA STAGIONE VENATORIA 2025/2026.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Federica Dotti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale e la ricchezza delle presenze faunistiche ampiamente biodiversificate;
- che l'entità dei suddetti danni, in particolare di quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano storni, colombiformi ed uccelli ittiofagi, è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- il Regolamento (UE) n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide";
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 19 bis, nella parte in cui prevede:
  - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni

dell’art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;

- ai commi 4 e 5, che, nell’esercizio delle deroghe di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni prima della data prevista per l’inizio dell’attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l’ISPRA;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 avente ad oggetto “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante “Disposizioni per la protezione

della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 recante "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria', in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 'Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, ed in particolare l'art. 54 rubricato "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi ed all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
  a) le specie che formano oggetto di prelievo;
  b) i mezzi di prelievo autorizzati;
  c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;

d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;

e) i soggetti abilitati al prelievo;

f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamato altresì l'art. 17 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole";

Vista la propria deliberazione n. 892 del 9 giugno 2025 recante "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per sistemi di prevenzione e per danni da fauna alle attività agricole e di itticoltura", approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2023/C 107/01) (SA. 117187 - 2024/N);

Dato atto che le specie storno e colombo di città risultano essere, tra quelle non cacciabili in regime ordinario, responsabili di ingenti danni all'agricoltura come si evince dal grafico seguente, che rappresenta, per ogni anno del periodo 2019-2023, l'incidenza dei danni provocati dalle specie più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni totale riscontrato in ciascun anno):

Danni provocati dalle specie più problematiche (€)

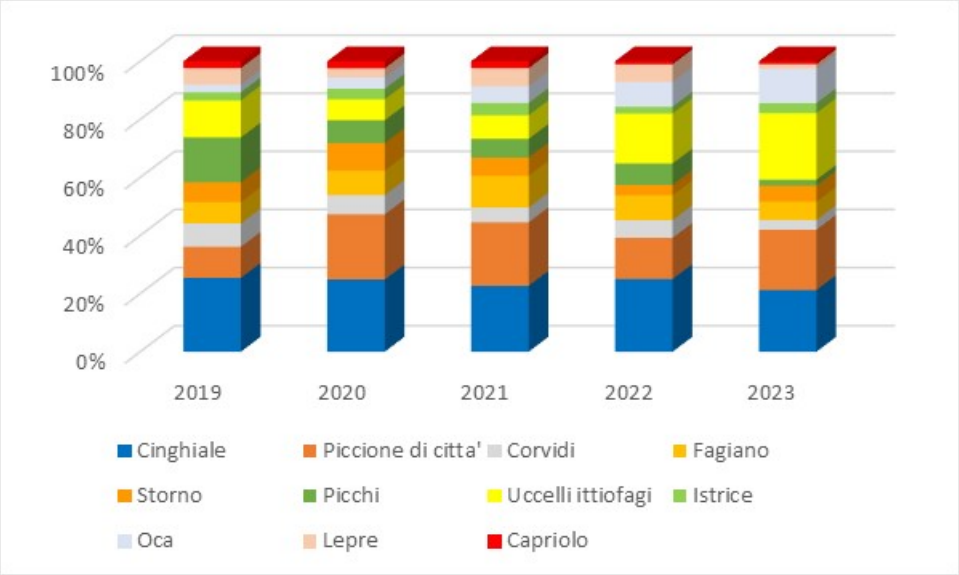

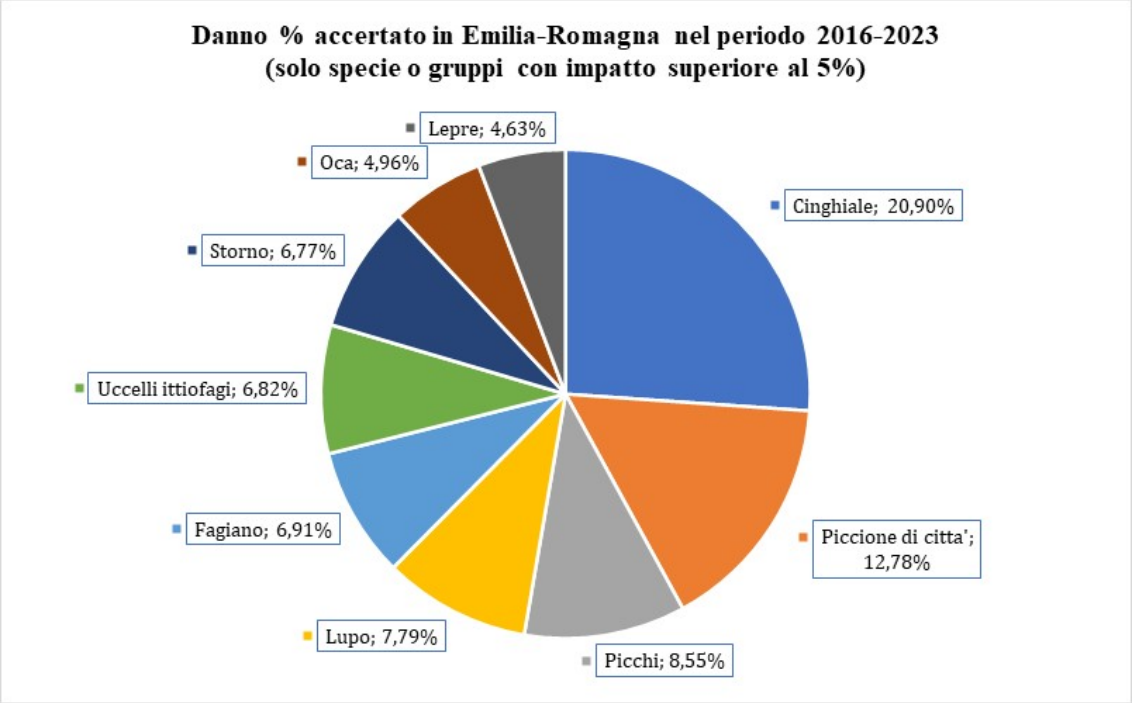

Atteso che:

- le rilevazioni e le valutazioni sui danni vengono effettuate puntualmente, per ogni richiesta di danno, da tecnici regionali che hanno frequentato specifici percorsi formativi organizzati dalla Regione al fine di standar-

dizzare sia le modalità di stima dei danni sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie, ma che, tuttavia, il danno finanziario subito dalle imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, inferiore al valore del prodotto trasformato e, quindi, del mancato reddito;

- per poter ricevere i contributi, ai sensi della citata deliberazione n. 892/2025, l'impresa agricola deve aver messo in atto idonei sistemi di prevenzione, ragionevoli e proporzionati al rischio di danno e deve dimostrare che il prodotto agricolo danneggiato è oggetto di commercializzazione;

Rilevato che:

- per l'annata agraria 2024, ad oggi, sono disponibili soltanto i dati relativi ai danni causati dalla specie storno e non quelli ascrivibili alle altre specie;
- all'interno del quadro generale dei danni causati da fauna selvatica in Regione Emilia-Romagna, quelli da storno cominciano ad essere una voce di minor impatto, pur mantenendo importi elevati, e che tale risultato, potenzialmente ascrivibile alla buona sinergia tra azioni in controllo e caccia in deroga, permette di auspicare per il futuro una ulteriore diminuzione dei danni dovuti a tale specie;
- la corretta gestione messa in atto dalla Regione ha dato buoni risultati poiché negli ultimi 5 anni non sono stati rilevati né liquidati danni da storno nei mesi di ottobre e novembre e dopo un'iniziale stabilizzazione dei danni negli anni 2022 e 2023 attorno ai 35.000 euro/anno vi è stato un ulteriore calo degli importi che si attestano a 26.000 euro nel 2024, per cui sussiste l'interesse regionale a mantenere il trend in diminuzione;
- la riduzione economicamente importante dei danni da storno negli anni è frutto dell'azione sinergica di diversi fattori:
  - piano di controllo nel periodo primaverile-estivo e prelievo in deroga da settembre a novembre;
  - idonei sistemi di prevenzione ormai ampiamente diffusi nelle aziende agricole e finanziati dalla Regione;

- riconoscimento del danno soltanto in presenza di tutti i requisiti previsti dalla citata deliberazione n. 892/2025;

Danni da storni accertati dalla Regione Emilia-Romagna dal 2008 al 2024

Provincia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bologna	17.461	39.716	29.187	28.564	42.269	50.338	31.459	28.471
Ferrara	17.266	16.953	10.070	14.526	14.286	12.461	4.859	4.900
Forlì- Cesena	42.056	66.064	38.612	25.977	35.306	34.021	24.766	25.051
Modena	16.886	26.733	9.332	14.493	13.649	24.661	20.457	20.883
Parma	31.430	19.110	11.250	22.830	25.300	21.410	20.136	3.800
Piacenza	3.523	1.049	905	1.938	3.130	3.302	400	
Ravenna	76.050	37.157	40.220	40.242	26.795	21.105	14.553	21.233
Reggio Emilia	57.468	55.465	49.915	88.578	75.672	92.305	85.775	86.201
Rimini	3.189	1.344	8.518	2.795	2.700	1.463	4.763	4.061
Totale E-R	**265.329**	**263.591**	**198.009**	**239.943**	**239.107**	**261.066**	**207.168**	**194.600**

Provincia	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bologna	13.623	11.013	26.140	10.590	40.974	16.202	10.709	5.917	1.629
Ferrara	8.242	12.857	2.784	654,03	1.591	1.493	674		
Forlì-Cesena	18.017	15.063	9.703	10.302	8.299	15221	3.534	4.805	6.592
Modena	6.522	7.113	2.973	9.655	10.441	8.199	5.162	16.617	9.322
Parma	9.290	4.922	3.350	1.745	7.164	15.202	1.635	289	
Piacenza	770							243	
Ravenna	7.798	8.511	6.391	5.993	3.500	3.200	4.400	2.100	1.420
Reggio Emilia	60.680	25.578	10.192	11.960	23.100	9.608	8.935	3.900	6.713
Rimini	1.821	907,2		1.395	788			1.340	
Totale RER	**126.762**	**85.965**	**61.532**	**52.293**	**95.857**	**69.124**	**35.048**	**35.210**	**25.676**

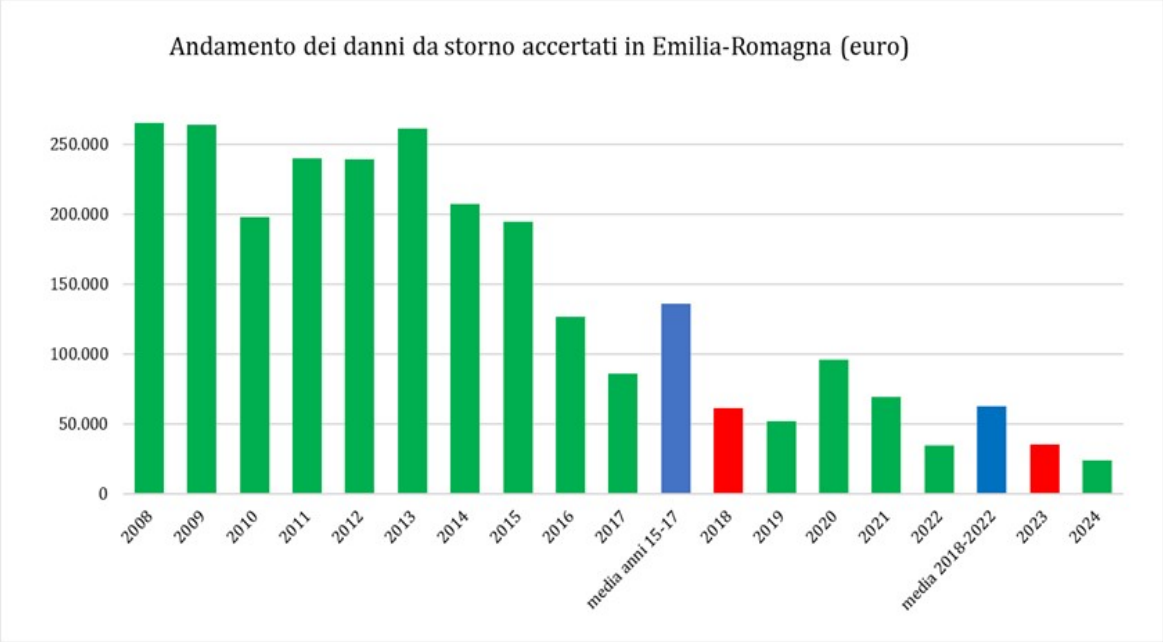

Considerato inoltre che dal 2019 al 2023 i danni da colombo da città restano elevati sia come percentuale sul totale dei danni da fauna a carico della Regione (oltre il 12% come risulta dal Grafico 2) sia in termini di valore assoluto, come evidenziato dai seguenti grafici:

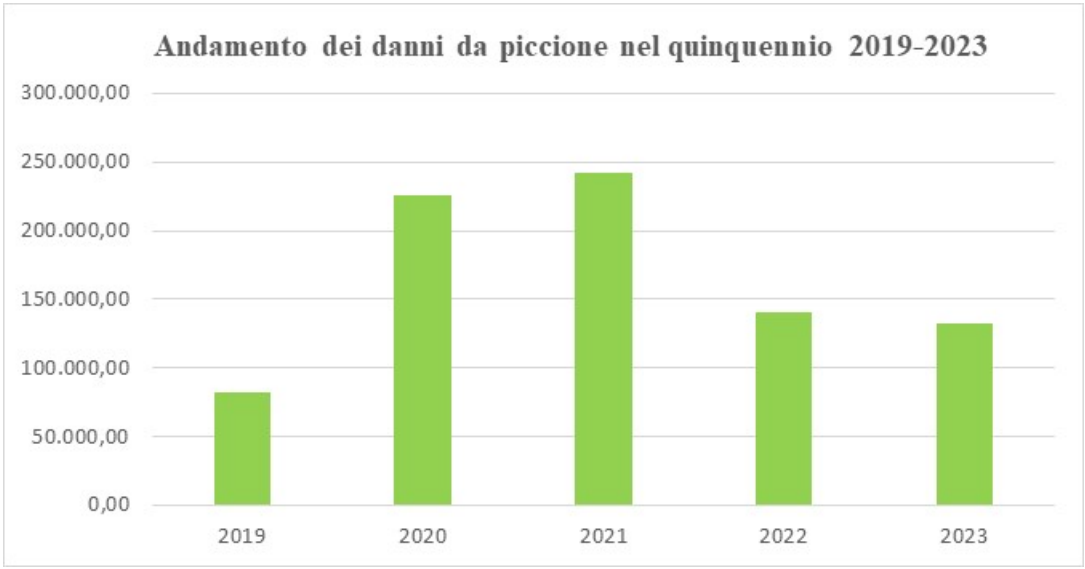

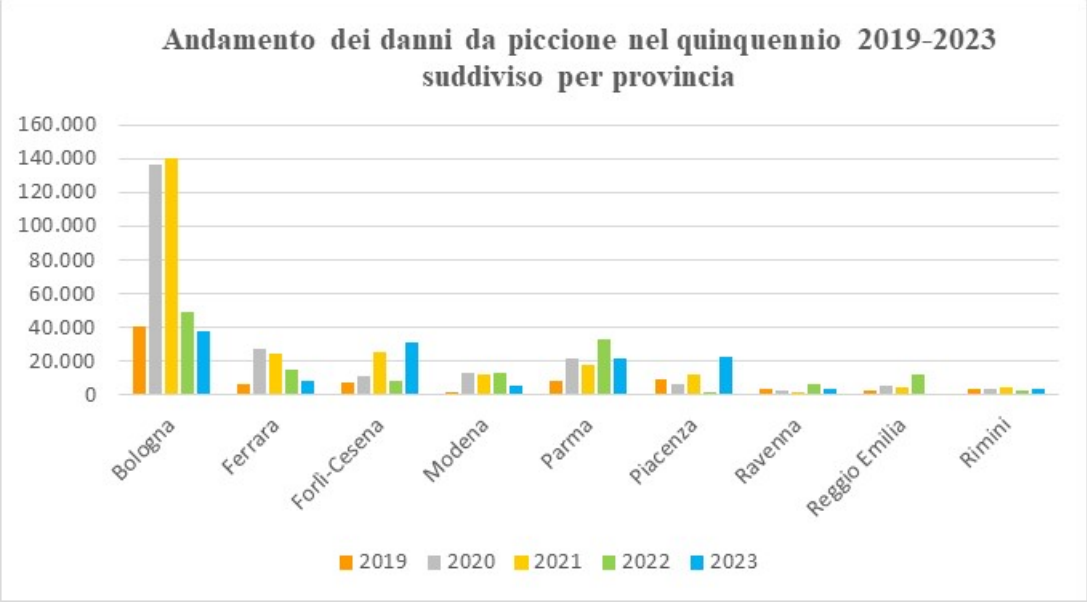

Dato atto che sulle specie storno e colombo di città viene effettuato anche il controllo ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, i cui risultati riferiti al periodo 2020-2024 sono riportati nella tabella seguente:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE N. 157/1992

SPECIE/ ANNI	2020	2021	2022	2023	2024
PICCIONE	93.399	123.186	104.972	124.607	114.754
STORNO	19.395	12.211	7.875	5.106	5.875

Dato atto, inoltre, che:

- sulle specie storno e colombo di città il prelievo in deroga ai sensi dell'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 viene effettuato da diverse stagioni venatorie, mentre per la tortora dal collare è iniziato lo scorso anno;
- i risultati relativi ai prelievi in deroga complessivi a livello regionale, suddivisi per mese e per provincia, vengono riportati nelle tabelle e grafici seguenti:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE N. 157/1992

SPECIE/ ANNI	2020	2021	2022	2023	2024
PICCIONE	14.509	12.002	12.208	15.922	10.766
STORNO	35.823	33.134	29.382	25.000	19.368
TORTORA DAL COLLARE					1.575

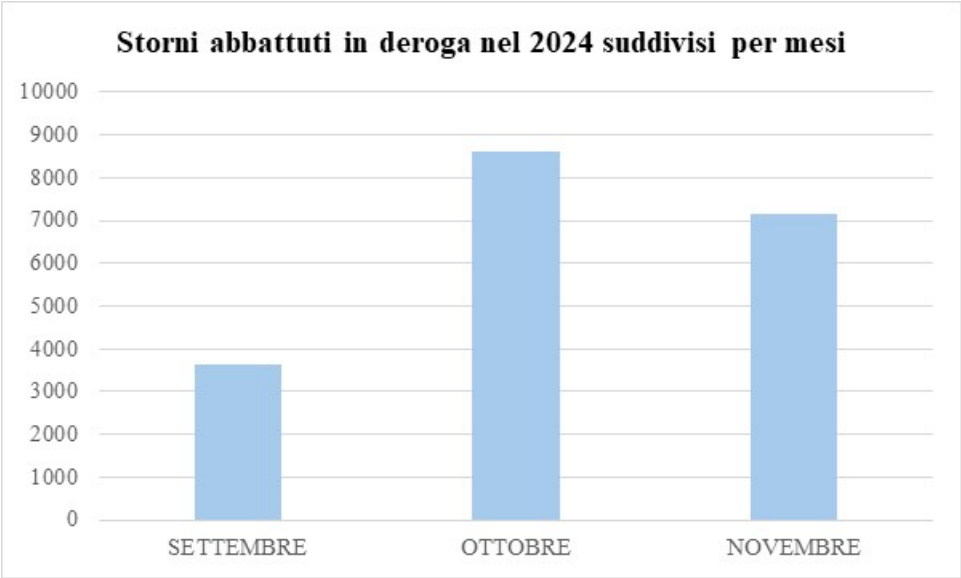

STORNI PRELEVATI IN DEROGA ART.19 BIS L.N. 157/92			
	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE
BOLOGNA	10	32	6
FERRARA	145	40	18
FORLI'-CESENA	659	2.122	1.727
MODENA	41	7	0
PARMA	0	0	0
PIACENZA	0	0	0
RAVENNA	994	3.744	3.430
REGGIO EMILIA	412	0	0
RIMINI	1.356	2.652	1.973

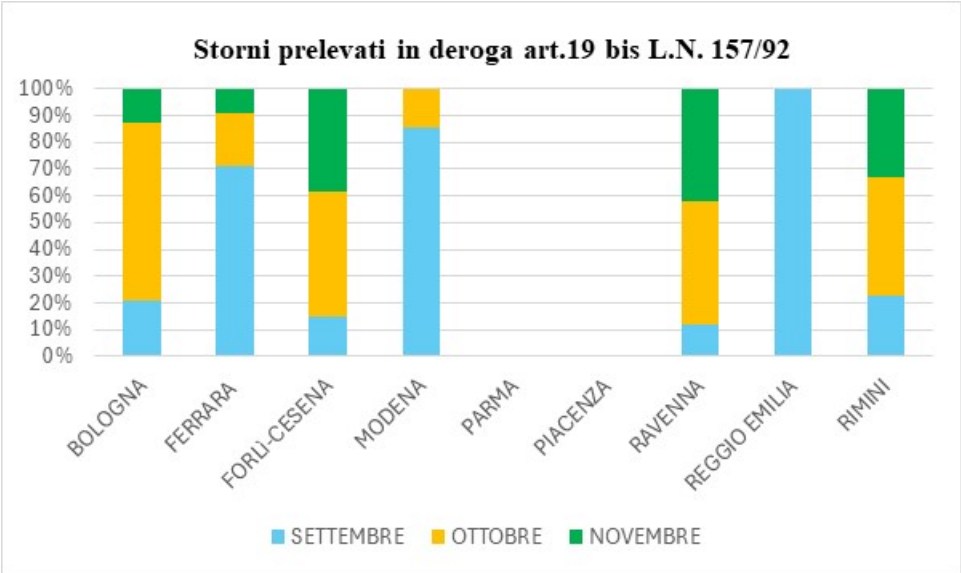

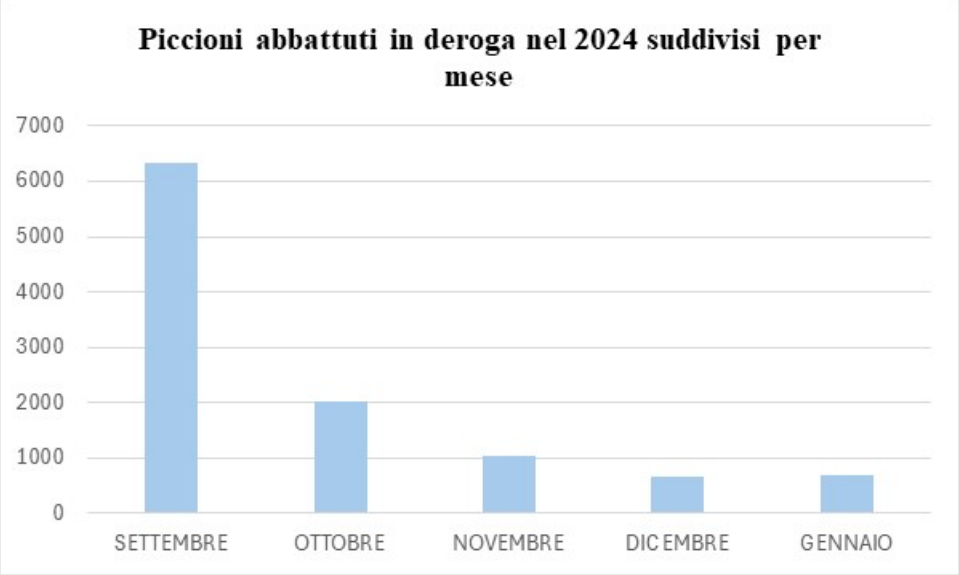

PICCIONI PRELEVATI IN DEROGA ART.19 BIS L.N. 157/92					
	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
BOLOGNA	438	96	282	133	85
FERRARA	626	478	82	92	334
FORLI'-CESENA	1.546	242	203	91	10
MODENA	311	204	36	20	0
PARMA	28	7	0	0	0
PIACENZA	31	0	0	0	0
RAVENNA	1.637	390	159	132	202
REGGIO EMILIA	307	83	125	12	0
RIMINI	1.418	510	145	196	75

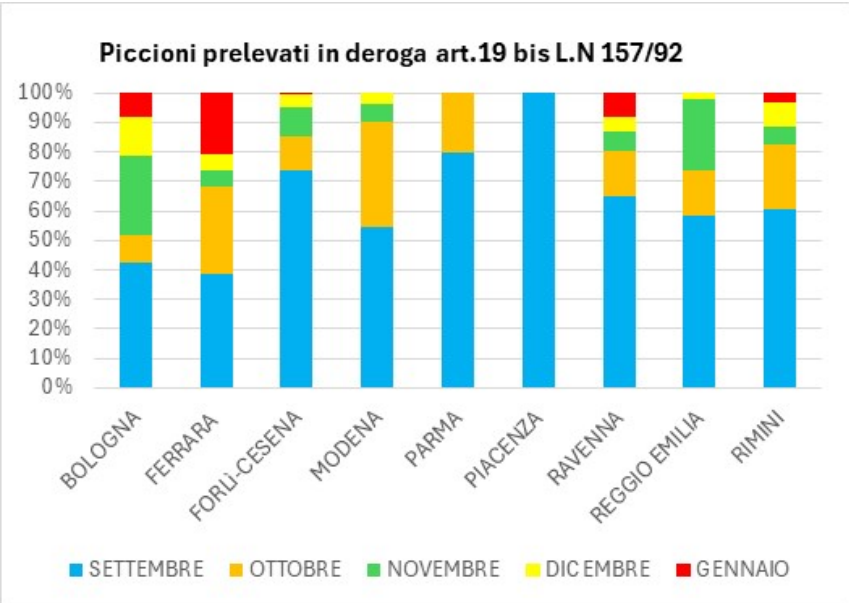

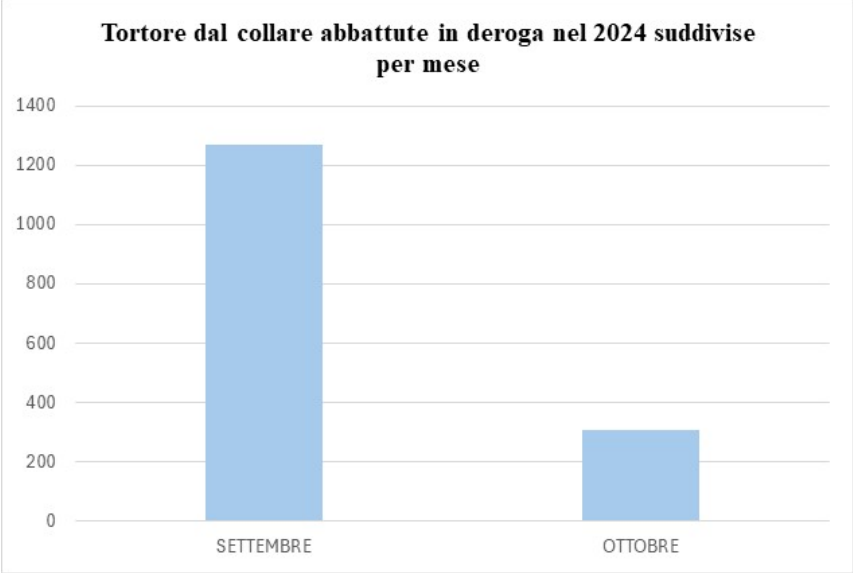

TORTORE DAL COLLARE PRELEVATE IN DEROGA ART.19 BIS L.N. 157/92		
	SETTEMBRE	OTTOBRE
BOLOGNA	211	5
FERRARA	94	20
FORLI'-CESENA	230	146
MODENA	95	0
PARMA	4	0
PIACENZA	0	0
RAVENNA	540	127
REGGIO EMILIA	46	3
RIMINI	48	6

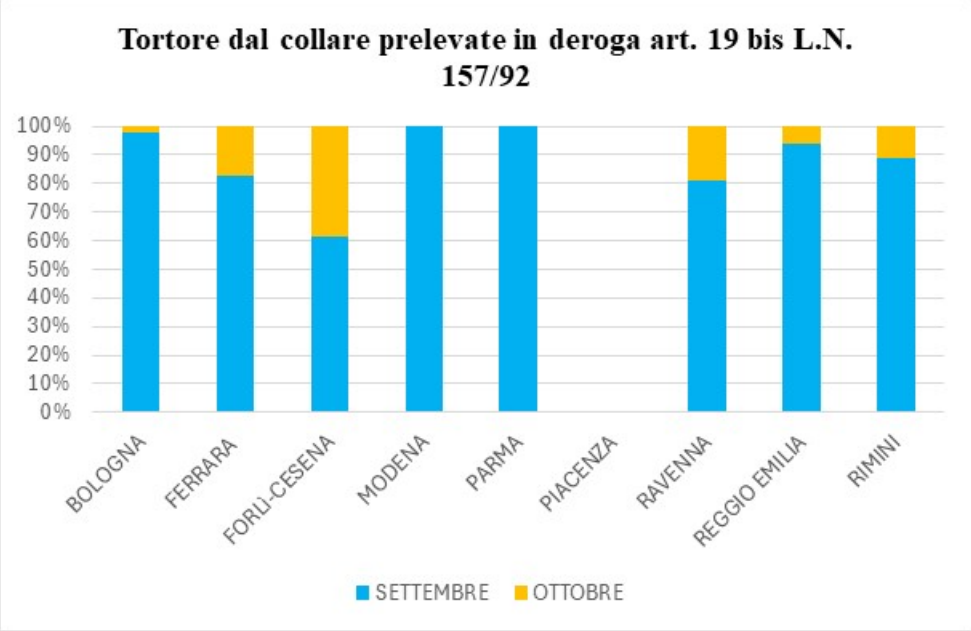

- i risultati relativi ai prelievi in deroga nell'ultimo quinquennio per le specie storno e piccione o colombo di città, suddivisi per provincia, vengono riportati nelle tabelle e grafici seguenti:

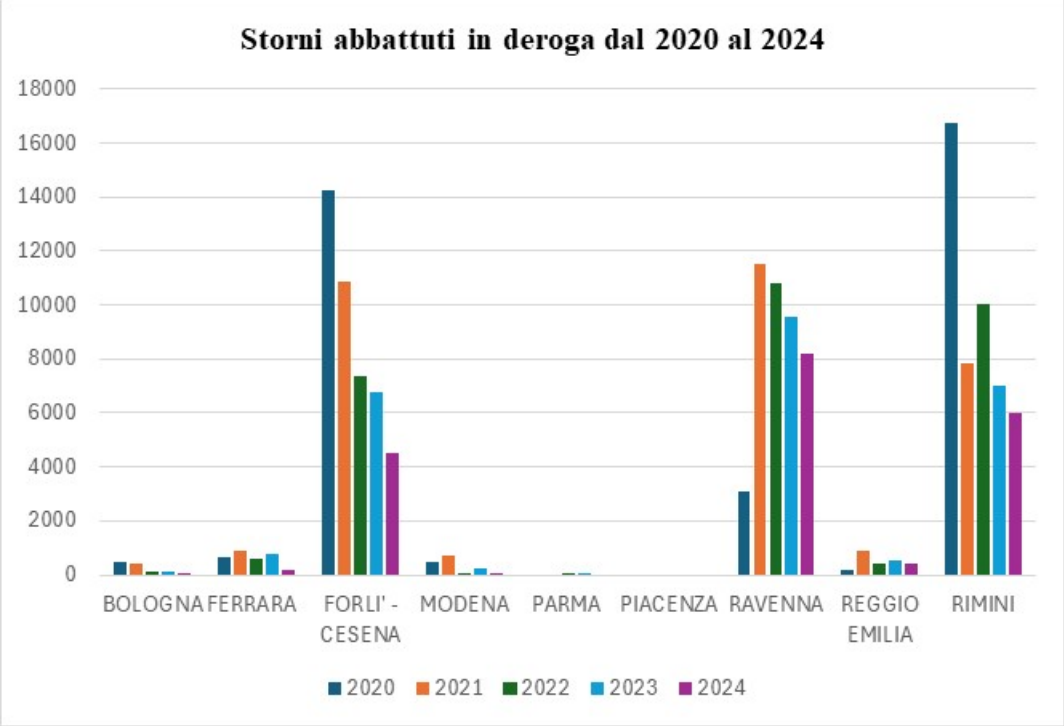

STORNO	2020	2021	2022	2023	2024
BOLOGNA	459	408	108	126	48
FERRARA	641	906	569	747	203
FORLI' - CESENA	14.229	10.853	7.379	6.773	4.508
MODENA	467	690	64	217	48
PARMA	0	0	38	23	0
PIACENZA	0	0	0	0	0
RAVENNA	3.092	11.516	10.817	9.568	8.168
REGGIO EMILIA	209	912	401	543	412
RIMINI	16.726	7.849	10.006	7.003	5.981

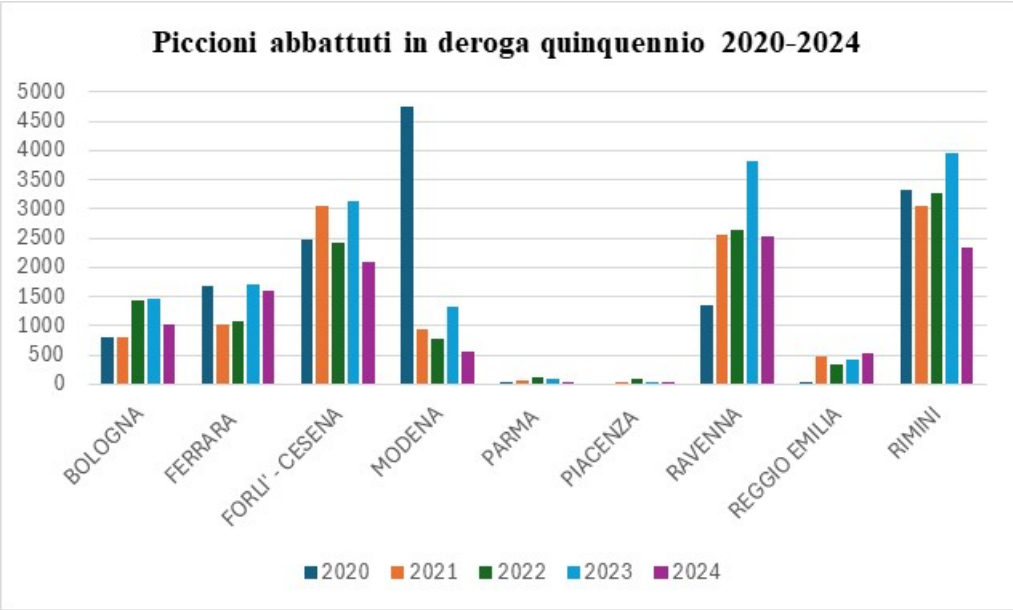

PICCIONE	2020	2021	2022	2023	2024
BOLOGNA	803	794	1.435	1.451	1.034
FERRARA	1.682	1.025	1.082	1.700	1.612
FORLI' - CESENA	2.480	3.049	2.423	3.131	2.092
MODENA	4.754	947	783	1.323	571
PARMA	41	79	128	102	35
PIACENZA	0	12	89	4	31
RAVENNA	1.367	2.565	2.648	3.824	2.520
REGGIO EMILIA	52	486	348	434	527
RIMINI	3.330	3.045	3.272	3.953	2.344

Preso atto che l'attivazione di un prelievo in deroga mirato per la specie storno, attuato in ottica preventiva di contenimento dei danni arrecati alle coltivazioni, ha contribuito, soprattutto in quelle realtà geografiche - quali Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - in cui l'azione di dissuasione è stata più intensa ed efficace, a limitare i danni alle produzioni agricole, come evidenziato dal grafico successivo riportante i danni causati dallo storno nell'arco del quinquennio 2018-2024:

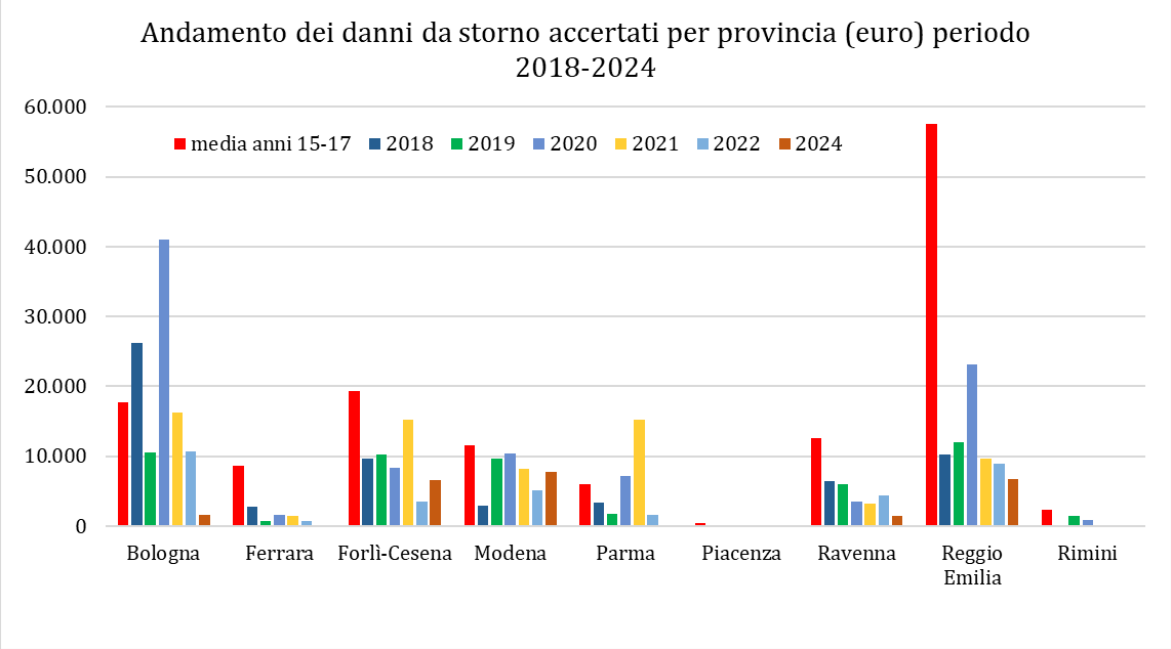

Preso atto altresì che i danni da colombo di città o piccione restano abbastanza elevati e che quelli da tortora dal collare sono decisamente aumentati nel 2023, ultimo anno di cui si hanno i dati a disposizione per entrambe le specie;

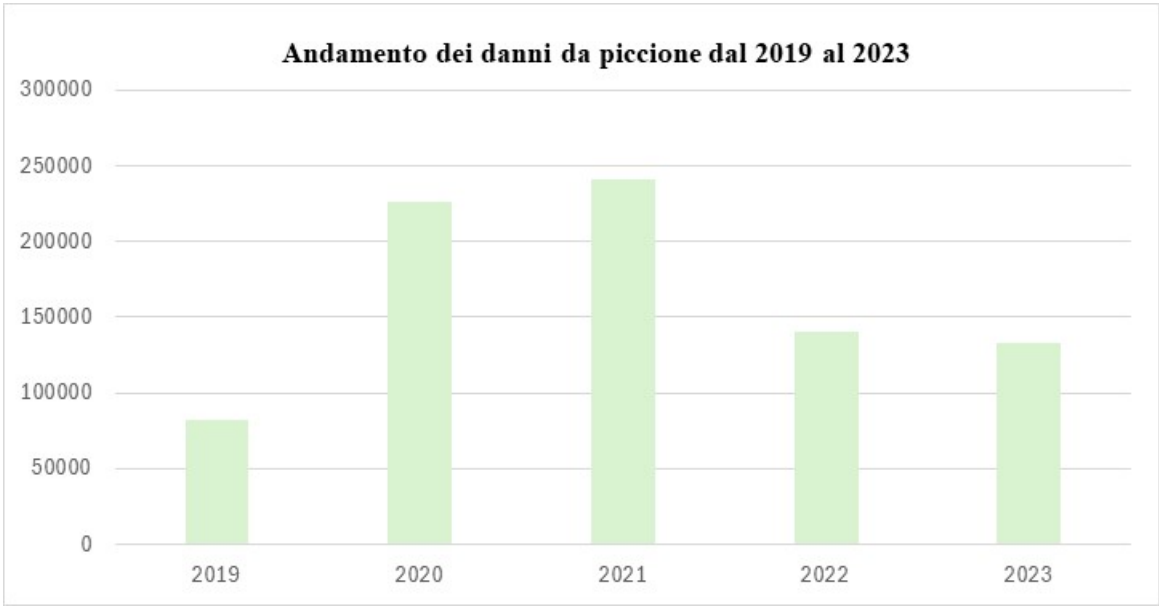

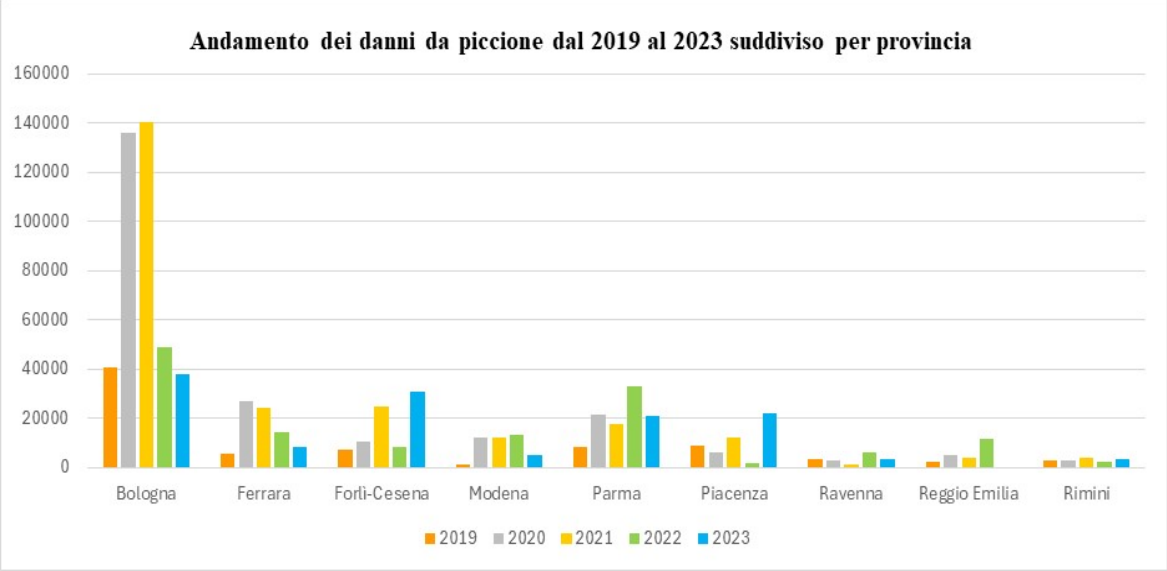

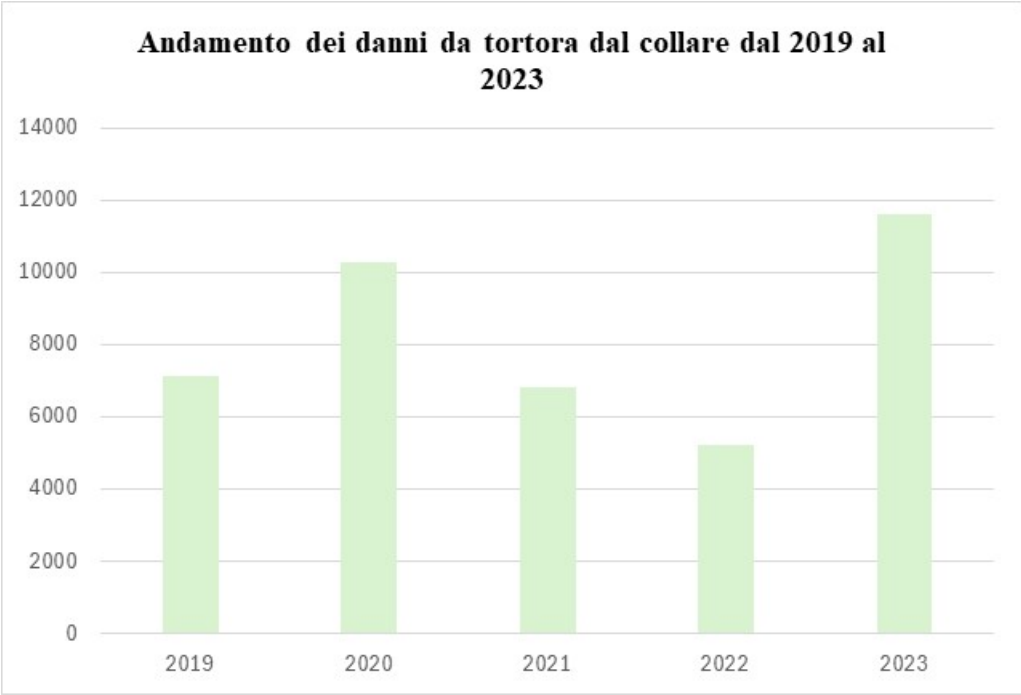

Considerato che permane la necessità di praticare il prelievo in deroga:

- allo storno nei mesi di settembre, ottobre e novembre per prevenire e ridurre i danni a vigneti, frutteti ed oliveti, in quanto nella nostra regione la raccolta di cachi, mele e kiwi si prolunga fino a metà novembre e quella delle olive interessa i mesi di ottobre, novembre e anche inizio dicembre; sono inoltre presenti due produzioni DOP

di olio extravergine di oliva da preservare: il primo denominato "Brisighella", prodotto nella zona geografica di Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio e Modigliana ed il secondo denominato "Colline di Romagna", prodotto in numerosi comuni delle province di Forlì-Cesena e di Rimini;

- al colombo di città, dal mese di settembre a gennaio, per prevenire e ridurre i danni alimentari ai cereali autunno-vernini, prevalentemente in fase di semina, e alle colture proteoleaginose in fase di maturazione e raccolta;

Considerato altresì che:

- negli ultimi anni si è registrato sul territorio regionale un forte incremento delle popolazioni di tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*), specie granivora che si nutre nel periodo autunnale di semi di girasole, colture proteoleaginose (coltura di seconda semina come pisello proteico o alimentare e soia) e cereali (sorgo, mais di seconda semina), prodotti della distillazione dei graspi e delle bucce degli acini d'uva, in promiscuità con le altre specie granivore come piccione e colombaccio, complicando la corretta attribuzione della specie causa del danno al momento del riscontro di campo da parte dei tecnici regionali;
- sia la tortora dal collare sia il colombo causano danni di natura igienico-sanitaria da imbrattamento da feci alle strutture di allevamento di bestiame, di avicunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie e mangimi;
- le pratiche colturali si sono modificate nel tempo, evolvendo dalle tradizionali lavorazioni del suolo alla semina "su sodo" che non prevede l'interramento delle stoppie e che, pertanto, per tutelare le successive semine occorre intervenire anche sulle stoppie che sono ancora frequentate dai piccioni e dalle tortore dal collare;

Visti, in particolare, per quanto riguarda le specie storno e colombo di città, i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel 2024:

	Colture maggiormente danneggiate dallo Storno nel 2024 ripartite per mese					
	MESE					
PROVINCIA	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE
BOLOGNA	ciliegie	albicocche, pere, pesche,susine	pere			
FERRARA						
FORLI'-CESENA	ciliegie	ciliegie, giraole portaseme		sorgo, girasole portaseme, girasole		
MODENA	ciliegie		sorgo	uva	uva	
PARMA						
PIACENZA						
RAVENNA	ciliegie			uva		
REGGIO EMILIA				uva	uva	uva
RIMINI						

METODI PREVENTIVI DI DISSUASIONE UTILIZZATI

STORNO	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	- nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.
Esiti:	L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, risultati più efficaci sugli storni nati in loco, tendono comunque sul lungo periodo a produrre un effetto di assuefazione. Vi è poi da considerare che in autunno gli stormi di storni migratori tendono a subire meno il disturbo, probabilmente a causa di un più labile legame individuo-territorio. Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine dalla sostanziale riduzione dei danni.

COLTURE DANNEGGIATE DA COLOMBO DI CITTA' E TORTORA DAL COLLARE

PROVINCE	COLTURE
BOLOGNA	barbabietola da zucchero, cece, favino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, orzo, pisello, pisello portaseme, soia, sorgo
FERRARA	barbabietola da zucchero, cece, favino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, orzo, pisello, pisello portaseme, soia, sorgo, spinacio
FORLI'-CESENA	cece, cetriolo portaseme, cima di rapa, erba medica, girasole, grano, insalata, mais, pisello, pisello portaseme, radicchio portaseme, zucca
MODENA	cece, erba medica, girasole, grano, pisello, riso, soia, sorgo
PARMA	girasole, grano, mais, masi ceroso, soia, sorgo
PIACENZA	girasole, girasole portaseme, mais, piselli
RAVENNA	girasole, girasole portaseme
REGGIO EMILIA	girasole, grano, mais, pisello, soia
RIMINI	girasole, grano, mais, pisello portaseme, sorgo

Distribuzione temporale danni da colombo di città nel quinquennio 2019-2023												
PROV	MESI											
	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
BO												
FE												
FC												
MO												
PR												
PC												
RA												
RE												
RN												

METODI PREVENTIVI DI DISSUASIONE

SPECIE: COLOMBO DI CITTA' E TORTORA DAL COLLARE	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	- nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.
Esiti:	L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico, il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine della sostanziale riduzione dei danni.

Rilevato che in provincia di Piacenza non sono mai stati segnalati danni da storno;

Preso atto del grave impatto delle specie colombo di città e tortora dal collare sulle produzioni agricole nonostante l'adozione di importanti misure preventive e gestionali attuate negli ultimi anni;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione delle Linee Guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 e in attuazione del richiamato art. 54 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, sussista l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, di consentire, anche per la presente stagione venatoria, forme di prelievo in deroga delle specie colombo di città, storno e tortora dal collare allo scopo di limitarne l'impatto sulle attività agricole nonché, per le medesime finalità, di attivare il prelievo in deroga sulla tortora dal collare;

Atteso che il provvedimento di prelievo in deroga si aggiunge alle attività previste dal Piano di controllo su storno e piccione al fine di ridurre i danni all'agricoltura;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE e in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate – di

dar corso a specifici piani di prelievo, individuando tempi, luoghi, modalità e limiti;

Attesa, pertanto, la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno, del colombo di città e della tortora dal collare, secondo le specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tale specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Dato atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha richiesto il preventivo parere ad ISPRA:

- con nota prot. n. 0411403.U del 24 aprile 2025 per la proposta di prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*);
- con nota prot. n. 0412116.U del 24 aprile 2025 per la proposta di prelievo in deroga delle specie colombo di città (*Columba livia* forma domestica) e tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*);

Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con nota prot. n. 0612324.E del 20 giugno 2025 il parere favorevole di ISPRA per il prelievo in deroga dello storno nella stagione venatoria 2025-2026, ferme restando le prescrizioni nonché le valutazioni previste da eventuali "Valutazioni Impatto d'Incidenza" (VINCA) e strumenti gestionali simili e subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il prelievo dovrà svolgersi dal 1° settembre al 30 novembre 2025, raccomandando l'utilizzo di munizioni atossiche;
- il numero massimo dei capi di storno abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 20.000 unità; il prelievo dovrà essere interrotto qualora la quota massima sia raggiunta prima del termine previsto;

- gli abbattimenti dovranno essere svolti esclusivamente nelle colture oggetto del danneggiamento (principalmente frutteti, vigneti e oliveti), con presenza di frutti pendenti, ad una distanza non superiore a 100 metri dalla coltura in frutto e dovranno cessare una volta che i frutti sono stati raccolti/vendemmiati;
- non dovranno essere utilizzati richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;

Acquisito inoltre agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, e acquacoltura con nota prot. n. 0548654.E del 3 giugno 2025 il parere favorevole di ISPRA per il prelievo in deroga del colombo di città e della tortora dal collare nella stagione venatoria 2025-2026, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il prelievo del colombo di città dovrà svolgersi dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 e quello della tortora dal collare dal 1° ottobre al 30 novembre 2025. L'inizio del prelievo in deroga il 1° ottobre è necessario per ridurre il rischio di uccisioni accidentali di tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) e per ridurre il disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione;
- il numero massimo dei capi abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare i 15.000 capi per il colombo di città in linea con i capi prelevati nel periodo 2020-2024 e 2.000 capi per la tortora dal collare in linea con i capi prelevati nella scorsa stagione venatoria; il prelievo dovrà essere interrotto qualora la quota massima sia raggiunta prima del termine previsto;
- gli abbattimenti dovranno essere svolti esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore a 100 metri dai confini degli appezzamenti;
- non devono essere utilizzati richiami di alcun tipo in quanto il piano di contenimento ha lo scopo di rafforzare l'effetto dissuasivo nei confronti dei conspecifici, e quindi, un incremento del fattore "attrattivo" verso le aree soggette a danni è, a parere di ISPRA, in contraddizione con questo scopo;

- gli abbattimenti devono essere eseguiti esclusivamente con munizioni atossiche;

Considerato che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, ritenendo non condivisibile, per le finalità di prevenzione dei danni sopra meglio descritte, il parere dell'Istituto in merito alla data di inizio del periodo della deroga per il colombo di città e la tortora dal collare, per l'assenza di richiami non vivi e per l'utilizzo esclusivo di munizioni atossiche, con nota prot. n. 0601662.U del 18 giugno 2025 ha richiesto ad ISPRA una revisione del parere emesso per colombo di città (*Columba livia* forma domestica) e tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*);

Preso atto che ISPRA, con nota prot. n. 0612626.E del 20 giugno 2025, ha confermato il parere positivo in caso di inizio del prelievo in deroga alla tortora dal collare e al colombo di città al 1° ottobre, invece del 1° settembre; ha ribadito che non devono essere usati i richiami e ha esortato la Regione a sensibilizzare ed invitare in modo più incisivo i cacciatori coinvolti nelle operazioni di controllo in deroga all'utilizzo di munizionamento atossico;

Ritenuto, pertanto, di limitare il prelievo di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte dello **storno**, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni:

- da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo di storni prelevabili nel periodo autunnale 2025 pari ad un totale di 20.000 unità complessive regionali;
- con una distanza d'intervento non superiore a **100** metri da frutteti, vigneti e oliveti con frutto pendente, nel periodo settembre-novembre 2025, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva – mele, pere, cachi, kiwi, fichi, pesche e susine - uliveti), senza l'uso di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;

Ritenuto, inoltre, di limitare il prelievo di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte di **colombo di città** e **tortora dal collare**, come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni:

- all'interno e nelle immediate vicinanze (distanza massima 100 metri) delle colture da seme prossime alla raccolta, delle coltivazioni di cereali autunno-vernini, delle colture proteo oleaginose a semina autunnale o in presenza di stoppie nell'intero territorio regionale;
- da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore per la specie colombo di città, pari ad un totale di 15.000 unità complessive regionali, e 15 e 100 capi per operatore per la specie tortora dal collare, pari ad un totale di 2.000 unità complessive regionali, senza l'uso di richiami di alcun tipo;

Precisato che l'obbligo di monitorare l'andamento dei prelievi per non superare il carniere totale consentito sarà soddisfatto dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'utilizzo del servizio web "Gestione interventi di caccia" o dell'App Tesserino digitale, qualora disponibile, che consentiranno una valutazione in tempo reale del numero di capi prelevati;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 30 novembre 2025 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi di storno, prima del 30 novembre 2025 al raggiungimento della soglia di 1.800 capi di tortora dal collare e prima del 31 gennaio 2026 al raggiungimento della soglia di 14.000 capi di colombo di città inseriti nel portale web "Gestione interventi di caccia" o nell'App Tesserino digitale, al fine di prevenire lo sforamento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'utilizzo di munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto, inoltre, che con nota prot. n. 0415419.I del 28 aprile 2025 è stata inviata al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane la richiesta di "Valutazione di Incidenza" di cui alla L.R. n. 4/2021, art. 26;

Preso atto degli esiti della Valutazione d'Incidenza, con le relative prescrizioni, trasmessi con nota prot. n.

0612246.I del 20 giugno 2025 dal Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane che verranno riportati nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che costituiscono il quadro di riferimento per il prelievo in deroga nei Siti Natura 2000;

Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 801 del 26 maggio 2025, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026;

Visti, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 110 del 27 gennaio 2025 "PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";
- n. 608 del 22 aprile 2025 "Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in attesa della conclusione del

processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, ora sostituita dalla deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi delle specie storno, colombo di città e tortora dal collare - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità indicati per lo storno nell'Allegato 1 e per il colombo di città e la tortora dal collare nell'Allegato 2, entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di riportare nell'Allegato 3, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli esiti della Valutazione d'Incidenza con le relative prescrizioni per il prelievo in deroga nei Siti della Rete Natura 2000;

3. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge n. 157/1992, raccomandando l'utilizzo di munizioni atossiche;

4. di stabilire che i cacciatori debbano apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale cartaceo, nel primo spazio utile a fianco delle sigle ST*, PC* e TORT. COLL.*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo

deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. In alternativa, ove disponibile, l'annotazione dovrà essere fatta nell'App Tesserino digitale;

5. di stabilire, inoltre, al fine di monitorare e garantire il rispetto del numero massimo di capi abbattibili nella stagione venatoria 2025/2026, che i cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo debbano avvalersi del servizio regionale web "Gestione interventi di caccia" per registrare gli abbattimenti in deroga, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di prelievo secondo le modalità contenute negli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, collegandosi al seguente link: https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html;

6. di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 30 novembre 2025 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi di storno, prima del 30 novembre 2025 al raggiungimento della soglia di 1.800 capi di tortora dal collare e prima del 31 gennaio 2026 al raggiungimento della soglia di 14.000 capi di colombo di città, inseriti nel portale web "Gestione interventi di caccia" o nell'App Tesserino digitale, al fine di prevenire lo sforamento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

7. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie storno, colombo di città e tortora dal collare su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;

8. di dare atto:

   - che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;

   - che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2015;

   - che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previ-

ste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

9. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali o a modificazioni del tetto massimo del carniere siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;

10. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e ammnistrative richiamate in parte narrativa;

11. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

- - - - -

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*)

STAGIONE VENATORIA 2025/2026

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti)

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'uso di munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 4, 7, 11, 14 e 18 settembre 2025 e dalla terza domenica di settembre fino a domenica 30 novembre 2025 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) e in forma vagante per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo pari ad un totale di 20.000 unità complessive regionali.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione.

Non è, quindi, praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami.

Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato di cui all' art. 9, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, consista nell'abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi a rischio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie non bersaglio.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna nella stagione venatoria 2025-2026 attiverà l'App Tesserino digitale che permette la rendicontazione in tempo reale degli animali prelevati. Trattandosi di utilizzo ancora facoltativo, per quest'anno rimarrà in alternativa la possibilità di continuare ad utilizzare il tesserino cartaceo. Il cacciatore che opterà per la forma cartacea, come gli anni passati, avrà l'obbligo della rendicontazione aggiuntiva del prelievo attraverso il servizio web "Gestione interventi di caccia" al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 1° settembre 2025 collegandosi al seguente link:

https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato

univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna che abbiano optato per l'utilizzo del tesserino cartaceo. I cacciatori che scelgono il tesserino digitale, qualora la relativa App sia già disponibile per inizio settembre, devono utilizzare soltanto questo strumento per la rendicontazione dei capi abbattuti.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Il prelievo in deroga della specie storno verrà sospeso anteriormente alla data del 30 novembre 2025 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi. Il controllo verrà effettuato mediante incrocio dei dati registrati nell'App tesserino digitale e quelli provenienti dal portale web "Gestione interventi di caccia", al fine di prevenire lo sforamento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

Si prevede altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica.

Per i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo e la rendicontazione tramite servizio "Gestione interventi di caccia", in caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all'interno del portale, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

Per quanto riguarda lo storno, i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo devono anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla ST*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.

L'annotazione (sia tramite utilizzo dell'App che sul tesserino cartaceo) di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa tutti i territori provinciali escluso quello di Piacenza.

Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze delle coltivazioni di vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva ed uliveti, in presenza del frutto pendente, a distanza non superiore a 100 metri. Gli abbattimenti dovranno cessare una volta che i frutti sono stati raccolti/vendemmiati.

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS, LEGGE n. 157/1992

SPECIE: COLOMBO DI CITTA' (*Columba livia* varietà *domestica*) e TORTORA DAL COLLARE (*Streptopelia decaocto*)

STAGIONE VENATORIA 2025/2026

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a colture da seme prossime alla raccolta, a coltivazioni di cereali autunno-vernini, a colture proteo oleaginose a semina autunnale.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'uso di munizioni atossiche, senza l'utilizzo di richiami di alcun tipo.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale

COLOMBO DI CITTA': dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;

TORTORA DAL COLLARE: dal 1° ottobre 2025 al 30 novembre 2025.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) per:

Colombo di città: un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 15.000 capi;

Tortora dal collare: un numero massimo giornaliero e stagionale di 15 e 100 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 2.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di colombo di città o piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra l'uomo ed il colombo di città.

L'ampia dispersione della specie nelle campagne determina forti danni a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti agli aspetti economici attribuiti al colombo di città, nel corso dell'anno 2023, su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano, inoltre, con buona probabilità, dati solo parziali e non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica, che comporta una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni.

I colombi che si disperdono quotidianamente nelle campagne per voli di foraggiamento trovano, in gran parte, siti di nidificazione negli edifici dei centri urbani e costituiscono, perciò, una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale. Non sono, inoltre, da trascurare gli aspetti economici anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, i costi imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi meccanici o elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza.

Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e numerica) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio sia un metodo efficace ed accettabile di limitazione del danno, che rafforza l’effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo breve tempo.

La tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) negli ultimi anni ha avuto un forte incremento sul territorio regionale, è una specie granivora che si nutre nel periodo autunnale di semi di girasole, colture proteoleaginose (coltura di seconda semina come pisello proteico o alimentare e soia) e cereali (sorgo, mais di seconda semina), prodotti della distillazione dei graspi e delle bucce degli acini d’uva, in promiscuità con le altre specie granivore come piccione e colombaccio,

complicando la corretta attribuzione della specie causa del danno al momento del riscontro di campo da parte dei tecnici regionali. Sia la tortora dal collare sia il colombo causano danni di natura igienico-sanitaria da imbrattamento da feci alle strutture di allevamento di bestiame, di avicunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie e mangimi.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche delle specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna nella stagione venatoria 2025-2026 attiverà l'App Tesserino digitale che permette la rendicontazione in tempo reale degli animali prelevati. Trattandosi di utilizzo ancora facoltativo, per quest'anno rimarrà in alternativa la possibilità di continuare ad utilizzare il tesserino cartaceo. Il cacciatore che opterà per la forma cartacea, come gli anni passati, avrà l'obbligo della rendicontazione aggiuntiva del prelievo attraverso il servizio web "Gestione interventi di caccia" al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 1° settembre 2025 collegandosi al seguente link:

https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna che abbiano optato per

l’utilizzo del tesserino cartaceo. I cacciatori che scelgono il tesserino digitale, qualora la relativa App sia già disponibile per inizio settembre, devono utilizzare soltanto questo strumento per la rendicontazione dei capi abbattuti.

Una volta eseguito l’accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell’attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Il prelievo in deroga della specie colombo di città verrà sospeso anteriormente alla data del 31 gennaio 2026 al raggiungimento della soglia di 14.000 capi e quello della tortora dal collare verrà sospeso anteriormente alla data del 30 novembre 2025 al raggiungimento di 1.800 capi registrati. Il controllo verrà effettuato mediante incrocio dei dati registrati nell’App tesserino digitale e quelli provenienti dal portale web “Gestione interventi di caccia”, al fine di prevenire lo sforamento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

È altresì prevista la possibilità di sospendere il prelievo su richiesta dell’ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie.

Per i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo e la rendicontazione tramite servizio “Gestione interventi di caccia”, in caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all’interno del portale, sarà applicata la sanzione di cui all’art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

I cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo devono anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale:

- Per quanto riguarda il piccione o colombo di città, nel primo spazio utile a fianco della sigla PC*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.
- Per quanto riguarda la tortora dal collare, nel primo spazio utile a fianco della sigla TORT.COLL*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.

L'annotazione (sia tramite utilizzo dell'App che sul tesserino cartaceo) di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa tutti i territori provinciali. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore a 100 metri.

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RegioneEmilia-Romagna

SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE

AREA BIODIVERSITÀ

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DI AREA
GIANNI GREGORIO

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML
DEL CFR. FILE SEGNATURA.XML

CODICE ISTANZA: 2025_051_RER

Al Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura

territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Prelievi in deroga, di cui alla L.R. 4/2021, art.26, delle specie Storno, Piccione e Tortora dal Collare – Stagione venatoria 2025-2026

Esito di Screening di incidenza

Con riferimento all'istanza di VIncA relativa all'intervento in oggetto, acquisita agli atti di questo Settore al prot. n. 0415419 del 28/04/2025, comunichiamo che:

Visti:

- le Direttive comunitarie n. 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "*Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici*", e n. 92/43/CEE "*Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria), come ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "*Disposizioni in materia ambientale*" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "*Legge europea per il 2021*" e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1147/18 "*Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000*";

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna
tel 051.527.6080
fax 051.527.6957
segrprn@regione.emilia-romagna.it
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

r_emiro.Giunta - Prot. 20/06/2025.0612246.I

- n. 1174/23 "*Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) che sostituisce l'Allegato B) della propria deliberazione n. 1191/07 in materia di procedure di Vinca, nonché gli Allegati D) ed E) della propria deliberazione n. 79/18 in materia di attività prevalutate*";

Viste, inoltre, le Determinazioni dirigenziali:

- n. 14561/23 "*Elenco delle Condizioni d'Obbligo e delle Indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale*";
- n. 14585/23 "*Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-Valutazione di incidenza regionale*";

Visti, infine:

- la documentazione tecnica pervenuta;
- le Misure di conservazione specifiche e i Formulari standard dei siti della Rete Natura 2000 interessati;
- i pareri espressi, entro i termini prefissati, dai sotto riportati Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000:
  - Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (prot. n. 0448400 del 07/05/2025)
  - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia centrale (prot. n. 0450083 del 07/05/2025)
  - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (prot. n. 0456641 del 08/05/2025)
  - Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Pratovecchio (prot. n. 0475840 del 14/05/2025)
  - Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Lucca (prot. n. 0481700 del 15/05/2025)
  - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale (prot. n. 0501523 del 21/05/2025)
  - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (prot. n. 0537114 del 30/05/2025)
  - Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello (det. n. 60 del 19/6/2025)
- il parere di ISPRA (Prot. 0548654 del 03.06.2025)

Espletata la procedura di *Screening di incidenza*, dalla quale si evince che gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della Rete Natura 2000 interessati, con la presente comunichiamo l'esito positivo della Valutazione di incidenza a condizione che siano rispettate le disposizioni previste dalle Misure di conservazione, generali e specifiche, dei siti della rete Natura 2000, quelle previste dai Regolamenti di settore delle Aree protette e le sotto riportate prescrizioni:

- è vietata l'attività venatoria in deroga per le 3 specie riportate in oggetto in tutti i territori compresi nei sottoelencati siti della rete Natura 2000:
  - 7 siti Natura 2000 di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia orientale:
    - ✓ ZSC-ZPS IT4050001 "Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa"
    - ✓ ZSC-ZPS IT4050002 "Corno alle Scale"
    - ✓ ZSC-ZPS IT4050003 "Monte Sole"
    - ✓ ZSC-ZPS IT4050012 "Contrafforte Pliocenico"
    - ✓ ZSC-ZPS IT4050016 "Abbazia di Monteveglio"
    - ✓ ZSC-ZPS IT4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone"
    - ✓ ZSC-ZPS IT4050029 "Boschi di San Luca e Destra Reno"

  Motivazione: nei sopra indicati sette Siti non risultano problematiche significative circa l'impatto delle succitate specie sull'agricoltura. Più in generale si ricorda che laddove il Sito coincida con la Riserva o il Parco propriamente detto, l'attività venatoria è totalmente vietata mentre nelle Aree contigue in cui la caccia è consentita, i Regolamenti di settore non contemplano caccia in deroga.

- 4 siti Natura 2000 di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna:
  - ✓ ZSC-ZPS IT4050004 "Bosco della Frattona"
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola"
  - ✓ ZSC-ZPS IT4080004 "Bosco di Scardavilla, Ravaldino"
  - ✓ ZSC-ZPS IT4090001 "Onferno"

  Motivazione: non sono noti e tantomeno quantificati, nei sopra indicati quattro Siti, coincidenti con Aree Protette o compresi all'interno di esse, danni significativi arrecati alla attività agricola dalle specie oggetto di deroga. Inoltre, ove i Siti Natura 2000 si sovrappongono con il Parco Regionale o con le tre Riserva Naturali, l'attività venatoria è sempre vietata. Nel caso del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, la caccia è consentita in area contigua ed è regolata da apposito Regolamento di Settore che, tuttavia, non prevede attività venatoria in deroga.

- 3 siti Natura 2000 di competenza del Parco nazionale Foreste Casentinesi:
  - ✓ ZSC-ZPS IT4080001 Foreste di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco;
  - ✓ ZSC-ZPS IT4080002 Acquacheta;
  - ✓ ZSC-ZPS IT4080003 Monte Gemelli, Monte Guffone

- È vietata l'attività venatoria in deroga e il prelievo per la specie storno *(Sturnus vulgaris)* in tutti i siti Natura 2000 di competenza della Regione Emilia-Romagna (esterni al territorio dei Parchi) e in tutti i sottoelencati siti di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po:
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060001 Valli di Argenta
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060002 Valli di Comacchio
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060004 Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Canneviè
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060005 Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060007 Bosco di Volano
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060008 Valle del Mezzano
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060010 Dune di Massenzatica
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe
  - ✓ ZSC-ZPS IT4060015 Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070002 Bardello
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070004 Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070005 Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070007 Salina di Cervia
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070008 Pineta di Cervia
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente Bevano
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe
  - ✓ ZSC-ZPS IT4070021 Biotopi di Alfonsine e fiume Reno

  Motivazione: nei suddetti siti, pur tenendo conto delle esigenze economiche legate alla produzione frutticola e viticola, peraltro marginale nel territorio in oggetto, si ritiene necessario non prevedere un prelievo in deroga per la specie storno *(Sturnus vulgaris)*, fintanto che lo status non tornerà "*stabile*" o "*in aumento*", limitando la difesa attiva dei coltivi all'utilizzo di dissuasori acustici e protezioni fisiche.

- nel territorio dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia centrale, ai sensi dell'Allegato n. 3 (Misure Specifiche di Conservazione") della Deliberazione di Giunta regionale n. 1227/2024, la caccia da appostamento temporaneo è vietata all'interno dei seguenti 3 Siti Natura 2000:
  - ✓ ZSC-ZPS IT4030007 Fontanili di Corte Valle Re
  - ✓ ZSC-ZPS IT4040004 "Sassoguidano, Gaiato"

- ✓ ZSC-ZPS IT4040007 “Salse di Nirano”

mentre è vietata la caccia da appostamento, sia fisso che temporaneo, all’interno dei seguenti 6 Siti:

- ✓ ZSC-ZPS IT4030010 “Monte Duro”
- ✓ ZSC-ZPS IT4030013 “Fiume Enza da La Mora a Compiano”
- ✓ ZSC-ZPS IT4030014 “Rupe di Campotrera, Rossena”
- ✓ ZSC-ZPS IT4030017 “Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano”
- ✓ ZSC-ZPS IT4030018 “Media Val Tresinaro, Val Dorgola”
- ✓ ZSC-ZPS IT4030022 “Rio Tassaro”

- è vietato, per tutte le specie in esame, l’uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l’intervento sia eseguito entro 150 m. dalle rive esterne delle zone umide. Si ritiene comunque sempre opportuno l'utilizzo di munizioni atossiche al fine di evitare le problematiche dovute alla contaminazione da piombo;
- i prelievi in deroga possono avere inizio solo a partire dal 1 ottobre 2025;
- per quanto concerne il numero massimo di esemplari prelevabili non dovranno essere superate le 15.000 unità per piccione e, dove consentito, per lo storno mentre per tortora dal collare il limite massimo è pari a 2000 unità. Eventuali variazioni del numero massimo di capi abbattibili potranno essere valutate a fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni e le esigenze;
- si ritiene inopportuno l’utilizzo dei richiami. Il piano di contenimento, infatti, ha lo scopo di rafforzare l’effetto dissuasivo nei confronti dei conspecifici; quindi, un incremento del fattore “attrattivo” verso le aree soggette a danni è in contraddizione con questo scopo. In ogni caso, per la caccia allo storno non possono essere usati né richiami vivi né ausili acustici di altra natura mentre per piccione e tortora dal collare non potranno essere utilizzati richiami vivi;
- si ritiene opportuno, infine, effettuare il prelievo solo nelle aree nelle quali siano stati messi in atto mezzi alternativi di dissuasione (dissuasori visivi, acustici ecc.), solo nei giorni previsti dal calendario venatorio regionale come cacciabili e, per motivi di sicurezza, nei terreni sufficientemente distanti dai centri cittadini.

Espletata la procedura di Screening di incidenza, dalla quale si evince che il Piano dei prelievi in deroga in oggetto non determina incidenza negativa significativa sui siti della Rete Natura 2000 interessati, con la presente comunichiamo l’esito positivo della Valutazione di incidenza ambientale.

Al fine di valutare l’effettiva efficacia della deroga ed eventuali impatti su specie di interesse conservazionistico presenti nelle aree di riferimento si chiede di inviare i dati concernenti gli abbattimenti suddivisi per provincia e per mesi e quelli sulla consistenza e la dinamica delle popolazioni delle specie oggetto di deroga.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E DI AREA
DR. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Esito_ 2025_051_RER.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/1085

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/1085

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando